

N. R.G. 5884/2014



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice,

letto il ricorso presentato da Urtoller Giovanni (già ammesso al gratuito patrocinio), ai sensi dell'art. 35 ter comma 3 della legge n. 354/1975 in data 24 dicembre 2014 nei confronti del Ministero della Giustizia;

letta la comparsa di costituzione del Ministero convenuto;

esaminate le informazioni già richieste da questo Giudice ex art. 213 c.p.c. e trasmesse dalle Direzioni delle Case circondariali di Bologna e Roma, rispettivamente, in data 16 e 24 marzo 2015;

letto lo scritto conclusionale depositato in data 1 aprile 2015 dal Procuratore di parte ricorrente;

a scioglimento della riserva formulata in sede di verbale di udienza 26 marzo 2015,

premessi che

- il ricorrente è stato detenuto presso la Casa circondariale di Roma dal 13 marzo al 27 agosto 2013 e presso la Casa circondariale di Bologna dal 27 agosto 2013 all'11 febbraio 2014;

- in occasione del periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Roma, dalle informazioni acquisite dalla relativa Direzione risulta che il ricorrente ha occupato: dal 13 al 23 marzo 2013 la stanza n. 08 del reparto G.12 TA con non più di 6 detenuti; dal 23 marzo al 27 agosto 2013 la stanza n. 07 del reparto G.11 TB, adibita alla custodia dei detenuti di media sicurezza non deambulanti, con non più di 3 detenuti;

dalle informazioni trasmesse dalla Direzione della Casa circondariale di Roma risulta altresì che:

- la superficie della stanza n. 08 del reparto G.12 TA è di 22 mq, mentre quella del bagno è pari a mq 4,50;
- la superficie della stanza n. 07 del reparto G.11 TB è di 16 mq, mentre quella



del bagno è pari a mq 4,50;

- in ogni cella multipla "tipo" sono presenti per ciascun detenuto: un armadietto lungo (cm 50x104 h, prof. cm 35), tre armadietti piccoli (cm 50x52h, prof. cm 35) - fissi al muro-, uno sgabello (cm 38x38x49h) ed un letto (cm 88x203); inoltre è prevista la dotazione di un tavolo (cm 80x120 h 78) utilizzabile da tutti i ristretti occupanti la cella; occorre, poi, precisare che i "mobili fissi" sono apposti nella parte superiore della parete, distanziati dal pavimento e non invadono lo spazio calpestabile a disposizione dei detenuti;

- presso la stanza n. 8 del reparto G.12 TA, dei sei letti, due sono singoli e gli altri 4 posti sono distribuiti su due letti a castello, mentre nella stanza n. 7 del reparto G.11 TB non vi sono letti a castello;

- il ricorrente durante il periodo di detenzione in questione ha avuto la facoltà di accedere ai passeggi, per fruire delle ore d'aria, tutti i giorni dalle 8.30 alle 10.45, dalle 13.00 alle 14.45 e dalle 16 alle 18; inoltre i detenuti avevano la possibilità di effettuare la socialità nelle camere detentive o nelle camere "ping pong" dalle 18 alle 20; presso il reparto G.12 TA (permanenza transitoria), invece, era data la possibilità di accedere ai passeggi dalle 11 alle 13;

- in occasione del periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Bologna, dalle informazioni acquisite dalla relativa Direzione risulta che il ricorrente è stato ubicato presso il primo piano del reparto infermeria a causa delle plurime patologie da cui risultava affetto, in una cella che ha occupato con altri due, tre, quattro o cinque detenuti (in particolare ha trascorso con altre due persone 2 giorni, con altre tre persone 2 giorni, con altre quattro persone 20 giorni e con altre cinque persone 136 giorni);

dalle informazioni rese dalla Direzione della Casa circondariale di Bologna risulta altresì che:

- la superficie della cella occupata dal ricorrente è di 25,73 mq, mentre quella del bagno è pari a mq 2;

- in ogni cella sono presenti: a) due letti a castello e due letti singoli (ciascuno di 1,72 mq per complessivi 6,88 mq); b) tre tavolini per complessivi 1,47 mq; c) sei armadietti per complessivi mq 1,08; d) 3, 4, 5 o 6 sgabelli, rispettivamente se la camera ospiti 3, 4, 5 o 6 detenuti, ciascuno di 0,10 mq;

- il ricorrente durante il suddetto periodo di detenzione ha avuto la facoltà di recarsi presso i cortili passeggi per fruire delle ore d'aria aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30;

premesso in punto di diritto che

l'art. 3 CEDU – stabilendo che: “*nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*” – riconosce uno dei valori fondamentali della nostra società democratica, non suscettibile di bilanciamento con altri valori od obiettivi generali pur meritevoli di tutela; con la conseguenza che, anche a carico del nostro Stato, che aderisce alla Convenzione, discende l'obbligo di garantire modalità di esecuzione dei provvedimenti restrittivi tali da non provocare all'interessato sofferenze più intense di quelle inevitabilmente conseguenti alla detenzione;



la Corte EDU, detentrica del monopolio interpretativo delle disposizioni della Convenzione, in alcuni casi ha affermato che 7 mq pro capite integra un parametro approssimativo ed auspicabile per le celle singole, mentre in altri ha ritenuto violato l'art. 3 della Convenzione, in quanto la persona, detenuta in una camera a più posti, disponeva di una superficie inferiore ai 3 mq. Peraltro la Corte, nella sentenza Torreggiani ed altri, emessa nel gennaio 2013, ha constatato che i casi sottoposti al suo giudizio erano sintomatici di un sovraffollamento carcerario di carattere strutturale e sistemico nel nostro Paese, e, quindi, per evitare di essere ingolfata da cause seriali provenienti dall'Italia, ha fatto ricorso alla procedura della sentenza pilota, concedendo un anno di tempo per risolvere il problema e comunque per introdurre nell'ordinamento nazionale dei rimedi atti ad assicurare alle persone detenute una tutela – preventiva e compensativa – per i casi di condizioni inumane o degradanti;

le regole di giudizio elaborate dalla Corte EDU, in materia di sovraffollamento carcerario, hanno avuto una significativa ricaduta nel nostro ordinamento, in quanto la vigente normativa penitenziaria nazionale stabilisce ora che coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere hanno diritto ad ottenere il risarcimento nella misura di euro 8 per ciascun giorno di detenzione subito in violazione dell'art. 3 CEDU;

il trattamento, per poter essere ritenuto inumano o degradante, deve raggiungere un livello minimo di gravità, da valutarsi tenendo conto degli effetti cumulativi delle condizioni del caso concreto: se è ormai chiaro quale sia – in termini quadrati – la soglia numerica presa come riferimento dalla Corte EDU per la detenzione in camere multiple, non sono altrettanto chiari i criteri base ai quali va interpretata detta superficie;

la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per il suo carattere casistico, difficilmente si presta ad essere ricostruita secondo generali ed omogenee linee di tendenza; e, d'altronde, va escluso ogni automatismo, di talché:

-anche quando la superficie detentiva per persona sia pari o superiore al limite dei 3 mq potrebbe configurarsi un trattamento inumano o degradante nell'ipotesi in cui siano riscontrabili specifiche significative carenze (ad es., in punto di insufficiente areazione o di insufficiente illuminazione della cella; in punto di tempi di permanenza all'aperto eccessivamente limitati);

-d'altra parte, il fatto che la persona detenuta in camera multipla disponga di una superficie inferiore a 3 mq significa necessariamente che la stessa è sottoposta a trattamento inumano, salvo che non risulti che il detenuto trascorra almeno un terzo della propria giornata (e quindi più di otto ore) al di fuori della cella, tra ore di aria libera ed ore dedicate allo svolgimento di attività lavorativa interna all'istituto;

ritenuto che

1) per quanto riguarda il periodo trascorso presso la Casa circondariale di Roma:



-il ricorrente, nei giorni in cui ha occupato la cella n. 07 del reparto G.11 TB, ha avuto a sua disposizione uno spazio adeguato rispetto a quanto sopra indicato; in quanto:

a) occorre partire dal dato di partenza (riferito dalla Direzione della Casa circondariale e quindi assistito da una presunzione di veridicità fino a querela di falso) per cui la superficie della cella è di 16 mq, mentre quella del bagno è pari a mq 4,50 (contrariamente a quanto affermato dal Procuratore di parte ricorrente nello scritto conclusionale, dalla relazione trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale risulta esplicitamente che le dimensioni delle camere detentive sono indicate al NETTO dei servizi igienici), e che la stessa veniva condivisa con non più di tre detenuti;

b) ai fini del rispetto del principio di cui sopra non può essere considerata l'area occupata dai servizi igienici, proprio in considerazione della sua specifica destinazione (al riguardo cfr la sentenza 16 luglio 2009 emessa dalla Corte di Strasburgo nel caso Sulejamovic c. Italia);

c) sempre perché sottrae ai detenuti spazio vivibile utilizzato per le ordinarie quotidiane attività del vivere, non può essere presa in considerazione l'area occupata dagli armadietti lunghi (nel caso di specie, pari a mq 0,175 per ciascun detenuto per complessivi 0,525 mq), mentre può essere presa in considerazione quella occupata dagli armadietti piccoli (in quanto apposti nella parte superiore della parete e distanziati dal pavimento), dal tavolo e dagli sgabelli;

d) quanto poi ai letti, se può essere compreso ai fini della superficie utile il letto singolo, il sottoscritto Magistrato ritiene che non si possa tener conto del letto a castello (nel caso di specie non presente) per le limitazioni correlate all'uso dello stesso (in particolare, non è praticabile una seduta agevole né per chi occupa il letto inferiore né per chi occupa il letto superiore; d'altronde, per chi è disteso nel letto inferiore non è generalmente possibile la visione della televisione posta all'altezza del letto superiore o viceversa);

in definitiva, tenuto conto dei criteri di cui sopra, anche quando il ricorrente ha condiviso la stanza con altri 3 detenuti, ha sempre avuto la disponibilità di uno spazio superiore ai 3 mq;

- il ricorrente ha invece subito una detenzione in violazione con il principio stabilito dall'art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, per un periodo pari a 11 giorni (giorni nei quali ha occupato la camera detentiva n. 08 del reparto G.12 TA), in quanto:

a) la superficie della cella è di 22 mq, mentre quella del bagno è pari a mq 4,50, e la stessa veniva condivisa con non più di sei detenuti (ma, dal momento che non è stato indicato in quali giorni e con quanti detenuti il ricorrente condivideva la cella, si presume che quest'ultima, nel periodo in questione, sia sempre stata occupata da 7 persone);

b) dalla superficie totale è necessario detrarre, sulla base dei criteri di cui sopra, l'area occupata dagli armadietti lunghi (pari a mq 0,175 per ciascun detenuto) nonché quella occupata dai letti a castello (nel caso di specie due per complessivi 3,57 mq);

c) il ricorrente, quindi, in ciascuno dei giorni di detenzione in cui ha occupato la



cella n. 8 del reparto G.12 TA, ha sempre avuto la disponibilità di uno spazio inferiore a 3 mq; d'altronde, la penuria di spazio non può dirsi compensata con le ore trascorse fuori cella;

2) per quanto riguarda, invece, il periodo trascorso presso la Casa circondariale di Bologna:

il ricorrente ha avuto a sua disposizione uno spazio adeguato rispetto a quanto sopra indicato; in quanto:

a) la superficie della cella è pari 25,73 mq, mentre quella del bagno è pari a mq 2, condivisa al massimo con 5 detenuti,

b) in ogni cella sono presenti: 2 letti a castello e 2 letti singoli (ciascuno di 1,72 mq); 6 armadietti (ciascuno di 0,18 mq per complessivi 1,08 mq); 3 tavolini (ciascuno di 0,49 mq); 3, 4, 5 o 6 sgabelli rispettivamente se la camera ospiti 3, 4, 5, o 6 detenuti (ciascuno di 0,10 mq);

pertanto, sempre sulla base dei criteri sopra richiamati, il ricorrente, anche quando ha condiviso la camera detentiva con altre 5 persone, ha avuto la possibilità di fruire di uno spazio superiore ai 3 mq;

3) quanto agli ulteriori profili di doglianza contenuti nel ricorso

premesso che in sede di ricorso il ricorrente si era lamentato di mancanza di acqua calda; riscaldamento, illuminazione e areazione insufficienti; cibo immangiabile; assistenza sanitaria non tempestiva; scarsa igiene e presenza di insetti e muffa nelle celle;

premesso che in relazione alla Casa circondariale di Roma è risultato che:

- l'uso delle docce è garantito a tutta la popolazione detenuta e le stesse sono collocate in locali comuni separati, ai quali si accede in orari prestabiliti;
- le camere detentive e i bagni sono adeguatamente areati ed illuminati essendo dotati di finestre sufficientemente ampie, tali da consentire il passaggio diretto di luce ed aria naturali; alle finestre, per motivi di sicurezza, sono apposte sbarre metalliche che consentono, in ogni caso, un adeguato passaggio diretto di luce e di aria naturali; inoltre ogni stanza è provvista di illuminazione artificiale e l'impianto elettrico è conforme a norma di legge;
- il ricorrente è stato allocato, in ragione delle sue condizioni di invalidità, in una sezione dotata di celle con ridotte barriere architettoniche ed è strutturalmente adeguata alla custodia di persone non deambulanti;
- nell'Istituto è previsto un servizio di Guardia Medica e di assistenza infermieristica h 24 e presso ogni reparto prestano servizio almeno due medici, presenti quotidianamente per almeno tre ore;
- la quantità del vitto viene stabilita da tabelle ministeriali e la qualità dello stesso viene controllata da una rappresentanza di detenuti (ex art. 9 O. P.) che, mensilmente, controlla l'applicazione delle tabelle ministeriali e la preparazione del vitto;
- il riscaldamento è garantito dal 15 novembre al 15 aprile, dalle 6.00 alle 10 e dalle 17.00 alle 21.00, con una temperatura di c.a 60°;
- pur non potendosi escludere che in alcuni periodi si siano verificati problemi di



malfunzionamento, rientranti nell'ordinaria amministrazione, la Direzione, quando si verificano disservizi nella distribuzione dell'acqua calda o del riscaldamento vi provvede in tempi congrui, attraverso l'intervento degli operatori dell'ufficio tecnico e degli addetti alla M.O.F.;

- le condizioni igieniche di base sono assicurate a tutta la popolazione detenuta sia attraverso i detenuti lavoranti che si occupano della pulizia degli spazi detentivi comuni, sia attraverso la fornitura ai ristretti di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia delle camere detentive di assegnazione;
- infine, nell'istituto sono realizzati periodicamente interventi di disinfestazione e derattizzazione da parte di ditte specializzate e, nel caso in cui insorgano situazioni critiche emergenziali, si effettuano interventi mirati;

premesso che in relazione alla Casa circondariale di Bologna è risultato che:

- la camera è dotata di due finestre che misurano cm 125 in altezza e cm 81 in larghezza; con riferimento alla presenza di grate, le stesse sono state installate alle finestre delle camere detentive a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Bologna n. 34290 del 2007, a fronte della cattiva abitudine dei detenuti di gettare rifiuti di ogni tipo; occorre sottolineare che l'ASL – servizio igiene pubblica, nell'ambito della sua attività ispettiva condotta semestralmente secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 O.P., non ha mai rilevato anomalie in merito alla areazione e luminosità delle celle;
- i servizi igienici occupano un vano a parte e tale spazio è dotato di acqua corrente, di un sistema di areazione forzata meccanizzata dell'aria ed è provvisto di lavabo, water e bidet;
- ciascun detenuto è tenuto a mantenere pulita ed in buono stato la camera detentiva di assegnazione; presso il primo piano infermeria, dove era allocato il ricorrente, sono impiegati a rotazione tre detenuti addetti alla pulizia dei locali comuni, che prestano attività lavorativa per 6 ore al giorno; inoltre, nell'Istituto opera una ditta esterna che periodicamente effettua interventi di derattizzazione, antilarvale, deblattizzazione e disinfestazione;
- l'organizzazione del servizio sanitario è demandato alla AUSL di competenza e l'Istituto è dotato di assistenza medica h 24; le visite ordinarie vengono effettuate due volte a settimana, ma qualora il detenuto necessiti di visite ulteriori può in qualsiasi momento formulare apposita istanza, che viene vagliata ed evasa dai sanitari di turno a seconda dell'urgenza;
- il servizio di riscaldamento è affidato ad una ditta esterna che garantisce le relative prestazioni come da contratto vigente; con riferimento al range di temperatura, lo stesso è pari a 20 ° C +/- 2;

alla luce di quanto riferito dalle Direzioni delle Case circondariali (quindi, si ribadisce, assistito da una presunzione di veridicità fino a querela di falso), è da escludersi che gli ulteriori profili di doglianza, sopra specificati, abbiano costituito un trattamento disumano, mentre è da ritenersi tardivo l'ulteriore profilo di doglianza (relativo all'asserita incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario), formulato esclusivamente in sede di scritto conclusionale;

in definitiva, al ricorrente deve essere riconosciuta a titolo risarcitorio la somma



di euro 88, pari ad euro 8 per ciascuno degli 11 giorni nei quali ha occupato la cella del reparto G.12 TA, disponendo di uno spazio vivibile inferiore ai 3 mq indicati dalla Corte di Strasburgo;

in punto di spese, avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso, le spese processuali devono essere compensate tra le parti nella misura dei quattro quinti, mentre il residuo quinto va posto a carico di parte resistente avuto riguardo alla somma in concreto liquidata;

P.Q.M.

Visto l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955 n. 848), come interpretata dalla Corte EDU, come pure gli artt. 35 ter commi 1 e 3 e 69 comma 6 lettera b della legge 354/1975 (come modificata dal d. legge n. 92/2014);

-accoglie il ricorso nei limiti di cui alla narrativa che precede; e per l'effetto

-condanna il Ministero convenuto a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 88, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del presente decreto fino al dì dell'effettivo soddisfo;

-dichiara le spese compensate nella misura dei quattro quinti;

-condanna il ministero convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, già ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato, del residuo quinto delle spese processuali, residuo quinto che liquida in complessive euro 100, oltre a spese processuali ed accessori nella misura di legge.

Bologna, 10 aprile 2015

Il Giudice
Dr. Pasquale Gianniti

